

## CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

---

### PROPOSTA DI LEGGE

N. 82

presentata dai Consiglieri regionali

AGUS - ZEDDA Massimo - GANAU - COCCO - CADDEO - COMANDINI - CORRIAS - DERIU -  
LAI - LOI - MELONI - MORICONI - PIANO - PISCEDDA - PIU - ORRÙ - SATTA Gian Franco -  
STARA

il 4 dicembre 2019

Nuove norme in materia di borse regionali di specializzazione medica  
e interventi a sostegno degli ospedali in carenza di organico

\*\*\*\*\*

### RELAZIONE DEI PROPONENTI

Nei prossimi anni mancheranno nella sanità sarda centinaia di specialisti. Questo pregiudicherà in maniera drammatica il diritto dei sardi alle cure e all'assistenza sanitaria.

La condizione insulare rende la nostra regione meno attrattiva nei confronti dei giovani specializzati della penisola. Questo fatto, unitamente agli effetti del cosiddetto "imbuto formativo" e a quelli derivanti dal bando nazionale per l'accesso alle scuole di specializzazione, rende necessari e urgenti i correttivi previsti da questa proposta di legge.

La seguente proposta di legge mira a integrare, tramite finanziamento regionale, il numero di borse delle scuole di specializzazione medica e i rispettivi requisiti per accedervi e a mettere subito a disposizione del sistema sanitario della Regione personale medico in corso di specializzazione.

La sua stesura tiene conto delle esperienze di altre regioni a statuto ordinario e dei loro ordinamenti, laddove contengano normative non oggetto di impugnazione da parte del Governo.

Gli obiettivi sono diversi: in primo luogo quello di aumentare il finanziamento previsto per le borse delle scuole di specializzazione medica, a integrazione delle borse nazionali, di cui all'articolo 1 del seguente testo. In forza anche del decreto 20 aprile 2015, n. 48 (Regolamento concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368) e del decreto 10 agosto 2017, n. 130 (Regolamento concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368) del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in cui viene prevista la possibilità di attivare nuovi con-

tratti di specializzazione medica a integrazione dei contratti statali, preso atto che la legislazione regionale prevede l'erogazione di contributi annuali a favore delle università di Cagliari e di Sassari per l'istituzione di contratti di formazione specialistica per la frequenza delle scuole di specializzazione delle facoltà di Medicina e chirurgia. A questo proposito, per evitare gli effetti dati dall'interruzione dei percorsi formativi, vengono inserite una clausola che impegna gli specializzandi a garantire almeno cinque anni di attività post specializzazione nell'isola e una clausola di coerenza formativa che impegna la Regione a recuperare nel breve periodo istituendo nuovi contratti per compensare quelli che, per diversi motivi, non hanno portato alla conclusione del percorso formativo.

La proposta inserisce poi, all'articolo 3, l'istituzione dell'Osservatorio regionale del fabbisogno che vedrà la partecipazione di tutti gli attori maggiormente coinvolti (Università, aziende sanitarie, assessorato alla sanità) e avrà il compito di individuare il fabbisogno regionale di medici e specializzandi in un'ottica pluriennale e suggerire, attraverso l'approvazione di un piano triennale, la strategia per soddisfarlo monitorando gradualmente i risultati.

All'articolo 6 vengono inseriti incentivi per la partecipazione dei medici specializzandi alle attività di formazione, assistenza e ricerca.

L'ultimo punto della proposta prende atto dell'attuale carenza di medici all'interno delle strutture ospedaliere, in particolare modo quelle di zona disagiata, e inserisce la possibilità di per i medici in formazione specialistica di applicarsi all'interno di strutture sanitarie considerate di area disagiata per un monte ore annuo pari al 25 per cento. Per questi ultimi, all'articolo 7, viene previsto un compenso straordinario per l'attività svolta in queste aree e un fondo di garanzia a integrazione della polizza assicurativa.

Le coperture finanziarie sono da ricercarsi all'interno dei fondi FSE Sardegna 2014/2020, ove non siano sufficienti si provvederà con legge di bilancio.

## TESTO DEL PROPONENTE

### Art. 1

#### Contributi per le borse di specializzazione medica

1. La Regione prevede nell'ambito della programmazione sociosanitaria, la formazione dei medici specialisti in ambito assistenziale coerentemente alle esigenze territoriali.

2. La Regione si impegna a garantire adeguati percorsi di formazione, didattica, assistenza e ricerca in area medica.

3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare contributi annuali a favore delle Università di Cagliari e di Sassari e altre strutture sanitarie regionali ed extraregionali per l'istituzione di borse di studio per la frequenza delle scuole di specializzazione in medicina, a integrazione degli interventi statali di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 (Attuazione della direttiva n. 82/76/CEE del Consiglio del 26 gennaio 1982, recante modifica di precedenti direttive in tema di formazione dei medici specialisti, a norma dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Legge comunitaria 1990)).

### Art. 2

#### Requisiti per l'accesso ai contributi

1. Possono accedere ai contributi i medici abilitati all'esercizio della professione in possesso dei seguenti requisiti:

- a) abbiano conseguito il diploma di maturità presso uno degli istituti di Scuola secondaria di secondo grado dell'isola; ovvero abbiano conseguito il diploma di laurea in Medicina e chirurgia negli atenei di Cagliari o Sassari;
- b) siano residenti in Sardegna da almeno tre anni;
- c) si impegnino a mantenere la residenza in Sardegna durante il periodo di formazione;
- d) non aver già beneficiato di un contratto di formazione specialistica SSM finanziato

- dalla Regione (legge regionale n. 5 del 1992, e successive modifiche ed integrazioni) anche in caso di rinuncia o interruzione della formazione già iniziata;
- e) l'impegno del beneficiario a svolgere la propria attività formativa, per tutta la durata del contratto, presso le sedi individuate congiuntamente dalla Regione autonoma della Sardegna e dalle università come stabilito negli appositi protocolli d'intesa annuali;
  - f) l'impegno del beneficiario a prestare la propria attività lavorativa per i cinque anni successivi dal conseguimento del diploma di specializzazione, nelle strutture e negli enti pubblici o convenzionati del Servizio sanitario della Regione autonoma della Sardegna e presso le università dell'isola;
  - g) in caso di inadempimento degli obblighi previsti dal presente articolo, lo specializzando è tenuto alla restituzione totale di quanto percepito durante l'attività di formazione, al netto delle imposte e dei contributi previdenziali e assistenziali, secondo modalità e criteri di gradualità stabiliti dalla Giunta regionale.

### Art. 3

#### Osservatorio regionale del fabbisogno

1. È istituito un osservatorio regionale del fabbisogno, quale organismo di supporto alla programmazione.

2. L'Osservatorio è composto dai rappresentanti regionali dell'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, dai rappresentanti dell'ATS, dell'Azienda ospedaliera Brotzu, delle aziende ospedaliero-universitarie, dai rettori delle Università di Cagliari e Sassari o loro delegati, dai presidi delle facoltà di medicina e chirurgia degli atenei di Cagliari e Sassari.

3. L'osservatorio ha il compito di:

- a) individuare il fabbisogno regionale di medici e specializzandi;
- b) individuare il numero e la tipologia dei contratti aggiuntivi da stipulare nella formazione specialistica;

- c) individuare le strutture sanitarie regionali ed ex-traregionali riconosciute per la formazione dei medici specializzandi;
- d) monitorare annualmente il numero dei medici specializzandi nelle singole scuole di specializzazione;
- e) approvare il piano triennale del fabbisogno.

4. L'osservatorio è istituito con deliberazione della Giunta regionale, che ne stabilisce la definizione e il funzionamento

#### Art. 4

##### Strutturazione della rete formativa

1. La rete formativa per i medici specializzandi si basa principalmente sulle strutture universitarie (atenei e aziende ospedaliere universitarie), sulla rete sanitaria regionale (ATS) e sull'A.OB.

2. La rete formativa è strutturata in modo da assicurare il possesso degli standard generali e specifici di formazione e didattica previsti dalla normativa nazionale e regionale.

3. Qualora vi siano specifiche esigenze di formazione che non siano soddisfacibili all'interno della rete formativa regionale e universitaria, può essere consentita la formazione in strutture extraregionali accreditate, purché in coerenza con il fabbisogno regionale stabilito all'articolo 3, comma 3, lettere b) e c).

#### Art. 5

##### Clausola di coerenza formativa

1. È istituita la clausola di coerenza formativa al fine di garantire un numero di medici specializzati adeguato al fabbisogno regionale anche in caso di interruzione volontaria e motivata da parte dei beneficiari dei percorsi finanziati attraverso la presente legge.

2. Qualora ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera d), nel corso dell'anno accademico si verifichi una diminuzione dei medici specializzandi impegnati nelle scuole di formazione, a decorrere dall'anno successivo si applica l'au-

mento automatico delle borse di specializzazione di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b), per l'anno successivo al fine di recuperare nel medio periodo il livello previsto nel piano triennale del fabbisogno.

#### Art. 6

Partecipazione dei medici specializzandi alle attività di formazione, assistenza e ricerca

1. La formazione specialistica implica la partecipazione guidata degli specializzandi alle attività mediche delle strutture sanitarie alle quali sono stati assegnati, con la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolate alle direttive ricevute dal tutore, dalla normativa vigente in materia, dagli ordinamenti didattici e sulla base dello specifico progetto formativo elaborato dal Consiglio della scuola di specializzazione.

2. A decorrere dall'ultimo anno di formazione specialistica per le scuole di durata quadriennale, ovvero dal quarto per le scuole di durata quinquennale, si può prevedere la formazione del medico specializzando nelle strutture ospedaliere di zona disagiata, purché conformi agli standard di cui all'articolo 4, comma 2, fermo restando l'immediata possibilità di consultazione e reperibilità del tutor.

3. In nessun caso l'attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva del personale di ruolo.

4. Lo specializzando può partecipare ad attività di ricerca, svolgendo specifiche funzioni individuate e concordate con il tutor purché conformi alla scuola di specializzazione.

#### Art. 7

Formazione e supporto in ospedali di zona disagiata

1. Per i medici specializzandi di cui all'articolo 6, comma 2, è prevista la possibilità di formazione in ospedali di zona disagiata per le attività ambulatoriali e di day hospital, pari al 25 per cento del monte ore annuo, ferme restan-

do le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 1 e 3.

2. È istituito un fondo di garanzia a integrazione delle polizze assicurative per i medici specializzandi in formazione pari a euro 2.000.000.

3. Per le funzioni svolte durante il periodo di formazione nelle strutture ospedaliere di area disagiata, per i medici specializzandi è previsto un compenso straordinario pari al 30 per cento del salario.

#### Art. 8

##### Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attivazione della presente legge, determinati in euro 15.000.000, si fa fronte a valere sulle risorse finanziarie del Programma operativo FSE Sardegna 2014/2020, iscritte nel bilancio della Regione per gli anni 2019-2021 in conto alla missione 01 - programma 12 - titolo 01.

2. Agli oneri derivanti dalle coperture assicurative previste dall'articolo 7, comma 2, per i compensi straordinari previsti dall'articolo 7, comma 3, e per lo stanziamento delle borse per gli anni successivi al triennio 2019-2021, si provvede con legge di bilancio.

#### Art. 9

##### Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).